Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Martedì, 10 luglio 1928 - Anno VI** — **Numero 159**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 1°, volume II, del 1928, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreti in data del 9 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro Segretario di Stato:

per le finanze, rassegnate dall'on. conte Giuseppe Volpi di Misurata, Ministro di Stato, senatore del Regno;

per la pubblica istruzione, rassegnate dall'on. prof. Pietro Fedele, deputato al Parlamento.

A coprire i posti resisi vacanti, la Maestà Sua, con decreti in data del 9 corrente, ha nominato Ministro Segretario di Stato per le finanze, l'on. dott. Antonio Mosconi, senatore del Regno, e per la pubblica istruzione, l'on. prof. dott. Giuseppe Belluzzo, deputato al Parlamento, il quale cessa dalla carica di Ministro per l'economia nazionale.

Inoltre con provvedimenti pure del 9 corrente Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per le comunicazioni rassegnate dall'on. prof. Alessandro Martelli, deputato al Parlamento, e lo ha nominato Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Infine, con decreti di pari data, la Maestà Sua ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per:

le finanze, rassegnate dagli on. avv. Fulvio Suvich, e dott. Francesco Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, deputati al Parlamento;

la pubblica istruzione, rassegnate dall'on. prof. Emilio Bodrero, deputato al Parlamento;

l'economia nazionale, rassegnate dall'on. Tommaso Bisi, deputato al Parlamento;

nominando Sottosegretari di Stato per:

le finanze: gli on. ing. Vincenzo Casalini e prof. dott. Ettore Rosboch, deputati al Parlamento;

i lavori pubblici: l'on. Araldo Crollalanza, deputato al Parlamento;

la pubblica istruzione: l'on. prof. Pier Silverio Leicht, deputato al Parlamento;

l'economia nazionale: gli on. dott. Guglielmo Josa (per l'agricoltura) e dott. Alessandro Lessona (per l'industria), deputati al Parlamento;

le comunicazioni: gli on. avv. Giovanni Cao conte di San Marco e Raffaello Riccardi, deputati al Parlamento.

« Fiera del Santo », mostra regionale bovina ed equina, in Padova.

Con decreto 31 maggio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1928 al registro n. 7 finanze, foglio n. 111, il comune di Padova venne autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la « Fiera del Santo », mostra regionale bovina ed equina, che ha avuto luogo a Padova dal 13 al 18 giugno 1928.

Fiera-mostra regionale zootecnica di San Mauro, in Sorgono.

Con decreto 31 maggio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1928 al registro n. 7 finanze, foglio n. 110, l'apposito Comitato venne autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Fiera-mostra regionale zootecnica di San Mauro, che ha avuto luogo a Sorgono nel mese di giugno 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1885.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1482.

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Enna, Frosinone, Matera, Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese che, per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito in legge con la legge 29 dicembre 1927, n. 2584, sono divenuti capoluogo di provincia, e le cui scuole elementari sono governate dall'Amministrazione scolastica, assumeranno, a decorrere dal 1° luglio 1928, la diretta amministrazione delle scuole stesse.

Da tale data saranno annullati ad ogni effetto i contributi scolastici consolidati a carico di ciascuno dei detti Comuni, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, nonchè quelli suppletivi, stabiliti in esecuzione degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

I concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni predetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate nell'esercizio 1927-28 e i contributi di cui al precedente comma.

Per le scuole istituite posteriormente all'esercizio 1927-1928, i concorsi e rimborsi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, saranno liquidati secondo le percentuali di cui appresso:

Enna	75 per cento
Frosinone	75 per cento
Matera	72 per cento
Nuoro	72 per cento
Pescara	75 per cento
Ragusa	74 per cento
Rieti	75 per cento
Varese	68 per cento

Art. 2.

Il canone consolidato a norma del precedente articolo sarà soggetto a revisione, qualora per effetto di disposizioni d'indole generale gli stipendi e gli assegni accessori corrisposti agli insegnanti debbano subire riduzioni.

Art. 3.

I Comuni, che, per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, o di decreti precedenti, non sono più capoluogo di provincia o sede di sottoprefettura, conservano la diretta amministrazione delle scuole elementari.

Quelli, fra di essi, che intendano di rinunciarvi, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, domandare al Ministero della pubblica istruzione che l'amministrazione venga assunta dal Provveditorato agli studi della regione.

Art. 4.

Il Ministero, riconosciuta regolare la domanda di rinuncia, e sentito il parere del Ministero delle finanze e dell'interno, decide, inappellabilmente, sulla stessa. Ove l'accolga, ordina all'Ufficio scolastico di compiere tutti gli atti necessari per il passaggio delle scuole del Comune al Provveditorato, e, cioè, di aumentare i ruoli regionali di un numero di posti corrispondente a quello delle scuole del Comune rette da maestre proprie, di iscrivervi i maestri e di procedere alla sistemazione dei rapporti finanziari fra Comune e Provveditorato.

Art. 5.

I Comuni le cui scuole, per effetto della rinuncia, passano all'Amministrazione dei Regi provveditorati agli studi, verseranno annualmente alla Tesoreria dello Stato:

1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, assegni di qualsiasi natura spettanti al personale direttivo e insegnante, ammontare liquidato e consolidato in base alle risultanze del conto consuntivo comunale dell'anno 1927 e alla pianta organica, al netto dei concorsi e rimborsi scolastici liquidati nello stesso anno 1927 a favore dei detti Comuni in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

2° l'ammontare delle quote del contributo al Monte pensioni.

Per i Comuni, i quali all'entrata in vigore della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritti gli insegnanti delle loro scuole al Monte pensioni, il contributo, liquidato a norma del presente articolo, sarà aumentato dell'ammontare del contributo corrispondente alle scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1927, a mano a mano che l'iscrizione degli insegnanti delle scuole stesse al Monte pensioni vada effettuandosi.

La liquidazione del contributo globale da consolidarsi è fatta dal Regio provveditore agli studi e deve essere accettata dall'Amministrazione comunale.

In caso di dissenso il Comune può ricorrere al Ministero, dal quale, in ultima istanza, sono approvate le liquidazioni del contributo.

Ove il Comune non accetti il contributo fissato dal Ministero, la domanda di rinuncia all'amministrazione delle scuole rimane senza effetto.

Art. 6.

Il passaggio dell'amministrazione delle scuole è disposto con Regio decreto nel quale sono stabiliti l'ammontare del contributo a carico del Comune e la data sotto cui il passaggio stesso s'intenderà effettuato.

Art. 7.

Gli insegnanti, che prestano servizio nelle scuole, la cui amministrazione, ai sensi del precedente art. 1, sarà assunta dai Comuni, verranno iscritti nel ruolo comunale con lo stesso grado che avevano in quello regionale. Per il trattamento economico, l'anzianità e le condizioni di carriera, si applicano le disposizioni che regolano il caso di trasferimento dal ruolo regionale a quello comunale.

I Comuni hanno la facoltà di graduare l'attribuzione dei maggiori assegni spettanti agli insegnanti, per effetto del passaggio di ruolo previsto dal precedente comma, nel periodo di un triennio, in ragione di un terzo per ciascun anno.

Art. 8.

Gli insegnanti che prestano servizio nelle scuole dei Comuni, che a norma del precedente art. 3, comma 2°, rinunciano all'amministrazione delle scuole, sono iscritti con la propria anzianità nel ruolo regionale, nella classe corrispondente a quella in cui si trovano inscritti nel ruolo comunale. La differenza fra lo stipendio della classe e quello di cui l'insegnante godeva nel ruolo comunale, gli è conservata come assegno personale, da assorbirsi nelle successive promozioni di classe.

Art. 9.

I maestri in soprannumero, in servizio nelle scuole dei Comuni di cui all'articolo precedente, sono collocati col grado di straordinario nel ruolo regionale, di seguito agl'insegnanti straordinari che già si trovano inscritti.

I maestri compresi nelle graduatorie di concorsi speciali o generali, banditi dai Comuni medesimi e tuttora in vigore, conservano il diritto alla nomina nelle scuole del Comune e la conseguono a mano a mano che vi si rendano posti vacanti.

Fino all'esaurimento delle graduatorie, non possono disporsi trasferimenti nelle scuole anzidette.

Art. 10.

Quando un Comune le cui scuole sono amministrate dal Regio provveditorato agli studi viene aggregato ad altro Comune che conserva l'amministrazione delle scuole, gli insegnanti, che prestano servizio nelle scuole del Comune aggregato, sono iscritti nel ruolo comunale, applicandosi, per quanto concerne il trattamento economico, l'anzianità e le condizioni di carriera, le norme che regolano il caso di trasferimento dal ruolo regionale a quello comunale; ferma restando la facoltà prevista dal comma 2° del precedente art. 7.

Gli insegnanti di cui al comma precedente conservano la sede nella quale prestano servizio all'atto dell'aggregazione; possono essere destinati alle scuole del capoluogo, dopo che vi siano stati trasferiti tutti gli insegnanti, in servizio nelle frazioni, i quali a norma del regolamento comunale ne abbiano diritto.

Art. 11.

Le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 1 e quelle dell'art. 2 si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole, restando invariate le percentuali di rimborso già fissate per i Comuni aggregati.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno validità anche per le aggregazioni disposte nel quinquennio precedente alla pubblicazione della presente legge.

Quando l'aggregazione sia avvenuta anteriormente alla pubblicazione della presente legge, la liquidazione dei concorsi è fatta in base alla spesa sostenuta dall'Amministrazione scolastica regionale e per le scuole non classificate dal Ministero, nell'anno in cui l'aggregazione stessa si sia verificata.

Art. 12.

Quando un Comune, che ha l'amministrazione delle proprie scuole, viene aggregato a Comune le cui scuole sono amministrate dal Provveditorato agli studi, quest'ultimo assume la gestione anche delle scuole del Comune aggregato dalla data di effettiva aggregazione.

Alla determinazione del relativo contributo si provvede a norma dell'art. 5 della presente legge, tenendo però per base il conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in cui si verifica l'aggregazione.

Art. 13.

Nel caso che due o più Comuni siano fusi in unico Comune, ed uno od alcuni soltanto dei Comuni uniti abbiano l'amministrazione diretta delle scuole, il nuovo Comune assume, con decorrenza dalla data in cui si effettua la fusione, anche la gestione delle scuole comprese nella nuova circoscrizione, che erano precedentemente amministrate dal Provveditorato agli studi, salvo che esso non chieda di rinunciare all'autonomia scolastica nel termine di tre mesi dalla data predetta.

I rapporti economici fra Stato e Comune saranno regolati, a seconda dei casi, in base alle norme degli articoli 1 e 2 ovvero dell'art. 5.

Art. 14.

Quando i Comuni sedi di circoli di direzione didattica governativa siano aggregati a Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole, ovvero acquistino essi stessi tale amministrazione, i direttori didattici governativi titolari dei circoli suddetti possono essere assunti, su loro domanda e senza esami, nei ruoli dei predetti Comuni autonomi, purchè i Comuni stessi lo consentano.

I direttori didattici governativi, di cui nel comma precedente, sono inquadrati nel ruolo del personale direttivo dei Comuni autonomi secondo la loro anzianità nel grado di direttore governativo ed avranno assegnato lo stipendio per tale anzianità stabilito per i direttori didattici dalle tabelle dei predetti Comuni autonomi.

La facoltà concessa ai Comuni autonomi di assumere in servizio direttori didattici governativi ha valore retroattivo limitatamente al quinquennio precedente la pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1886.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1491.

Spese per costruzione di strade ferrate in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 646 - aggiunto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 15,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 41-*novies* - « Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1927-28, è inscritta la somma di L. 15,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale della Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 52. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1887.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. 1497.

Collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare disposizioni per la sistemazione degli alti comandi della Regia marina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non oltre il 31 dicembre 1929, gli ammiragli di squadra, che abbiano almeno due campagne di guerra ed abbiano tenuto in guerra almeno il comando di divisione navale mobilitata, ovvero un comando od incarico giudicato equipollente, possono essere collocati, previa deliberazione del Con-

siglio dei Ministri, a disposizione del Ministero della marina, per incarichi speciali, nel numero che sarà richiesto dalle esigenze della sistemazione degli alti comandi della Regia marina.

I predetti ufficiali ammiragli, collocati a disposizione in base al presente decreto, saranno considerati in aumento alla tabella organica del loro grado e rimarranno in detta posizione fino al limite di età stabilito per tale grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati, fino al predetto limite di età, in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938.

Al raggiungimento del limite di età, gli ufficiali ammiragli di cui si tratta saranno collocati in ausiliaria od a riposo e, se in aspettativa per riduzione di quadri, liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio durante il periodo dell'aspettativa stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 58. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1888.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 1498.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1928, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA',

Per completare la preparazione dei nostri atleti designati a partecipare alla IX Olimpiade, in Amsterdam, si rende necessario ed urgente assegnare un ulteriore fondo di L. 750,000 al Comitato olimpico nazionale italiano, preposto alla preparazione medesima.

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di provvedere a tale assegnazione, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili L. 40 milioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 750,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 114-*bis* di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « *Spese diverse* », « Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano per la preparazione e l'invio degli atleti ai concorsi olimpici internazionali ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 90. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1889.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1436.

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legg. 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti al gr. uff. dott. Alfredo Curcio, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze, venne prorogato al 30 aprile 1928;

Vista la nota 3 aprile 1928 (Anno VI) del prefetto di Firenze, contenente proposta di proroga dei poteri conferiti al suddetto commissario;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di gestione straordinaria dell'Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine il còmpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al gr. uff. dott. Alfredo Curcio, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze, è prorogato al 31 ottobre 1928 (Anno VI).

Art. 2.

L'Istituto continuerà a corrispondere per tutta la durata della sua gestione straordinaria al suddetto commissario l'indennità giornaliera di cui al R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 35. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1890.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1437.

Liquidazione del Consorzio fra le cooperative di lavoro della provincia di Venezia, con sede in Venezia, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1926, n. 2239, che scioglie il Consorzio fra le cooperative di lavoro della provincia di Venezia, con sede in Venezia, e ne nomina liquidatore l'ingegnere Piccoli Armando, con il cómpito di provvedere alla liquidazione del Consorzio stesso, a norma degli articoli 85 e seguenti del regolamento approvato con il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che detta norme per la liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale;

Vista la relazione 21 marzo 1928 del liquidatore suddetto con cui viene proposta la messa in liquidazione dell'Ente, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Ritenuto che le attività del Consorzio non sono sufficienti per far fronte ai suoi debiti e che quindi deve farsi luogo alla liquidazione coatta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio fra le cooperative di lavoro della provincia di Venezia, con sede in Venezia, è posto in liquidazione coatta, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne è nominato liquidatore l'ing. Piccoli Armando.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 36. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1891.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1438.

Conferma nell'ufficio del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 298, che riconosce in ente morale l'Istituto per le case popolari, con sede in Genova, e ne approva lo statuto organico;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2462, contenente modifiche allo statuto del predetto Istituto;

Vista la deliberazione 9 novembre 1927 con la quale il podestà di Genova, in seguito alle dimissioni rassegnate dai membri del Consiglio di amministrazione, ha preposto in via provvisoria alla gestione dell'Ente un commissario nella persona del vice podestà cav. Aldo Gardini;

Visto il rapporto 10 aprile 1928 del prefetto di Genova sul funzionamento del predetto Istituto;

Ritenuta la necessità di assicurare all'Ente la continuità della sua gestione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' confermato nell'ufficio di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, il vice podestà cav. Aldo Gardini con il cómpito di provvedere, entro tre mesi dalla data del presente decreto, alla sistemazione dell'Ente ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà stabilita la misura dell'indennità da corrispondere al suddetto commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 37. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1892.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1416.

Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione.

N. 1416. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1893.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1477.

Costituzione della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

N. 1477. R. decreto 20 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituita la Federazione delle Casse di risparmio della Toscana, tra le Casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia, Pisa, San Miniato, Prato, Livorno, Pescia, Volterra, Cortona e Carrara, e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1894.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1275.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pier Giacinto e Gian Giacomo Paribelli », in Albosaggia.

N. 1275. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pier Giacinto e Gian Giacomo Paribelli », in Albosaggia, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1895.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1276.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Conte Alessandro Baroni », in Bessica, frazione del comune di Loria.

N. 1276. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Conte Alessandro Baroni », in Bessica, frazione del comune di Loria, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1896.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1277.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Graziano Appiani », in San Giuseppe, frazione del comune di Treviso.

N. 1277. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Graziano Appiani », in San Giuseppe, frazione del comune di Treviso, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1897.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1282.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione della Valle del Tronto, con sede in Ascoli Piceno.

N. 1282. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Valle del Tronto, con sede in Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1898.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1283.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione di Santo Stefano Lodigiano.

N. 1283. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Santo Stefano Lodigiano, con sede nel Comune omonimo, provincia di Milano, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1899.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1287.

Autorizzazione al Regio istituto d'arte industriale di Venezia ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio annuo.

N. 1287. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto d'arte industriale di Venezia viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5800 fatta a suo favore dai signori Costantini comm. Giovanni, Luigi, Elena e Luigia per l'istituzione di un premio annuo da intitolarsi al nome dell'ingegnere Angelo Costantini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1900.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1303.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione di due premi universitari.

N. 1303. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare una donazione fatta a suo favore per l'istituzione, presso l'Università stessa, di due « Premi universitari perpetui Luigi Devoto » a favore di laureandi della Facoltà medico-chirurgica del detto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 8 luglio 1928.
Approvazione della nomina del Governatore della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;
Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 3 luglio 1928, ha nominato Governatore della Banca stessa il cav. di gr. croce prof. Bonaldo Stringher;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. di gr. croce prof. Bonaldo Stringher a Governatore della Banca d'Italia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1928.
Approvazione della nomina del direttore generale della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;
Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 3 luglio 1928, ha nominato direttore generale della Banca stessa il gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. dott. Vincenzo Azzolini a direttore generale della Banca d'Italia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1928.
Approvazione della nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;
Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 3 luglio 1928, ha nominato vice direttore generale della Banca stessa il comm. prof. Niccolò Introna;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. prof. Niccolò Introna a vice direttore generale della Banca d'Italia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928.
Nomina della Commissione, per l'anno 1928, per esaminare se esista o meno diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81 relativo alla costituzione della Commissione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista o meno diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta per l'anno 1928 come appresso:

Presidente:

Gr. uff. dott. Ruggeri Angelo, presidente di sezione della Corte dei conti;

Membri:

Gr. uff. dott. Ambrosino Lorenzo, consigliere di Stato;
Gr. uff. dott. Beer Guido, prefetto del Regno, segretario capo della Presidenza Consiglio Ministri;
Comm. avv. Gismondi Antonio, consigliere della Corte di cassazione;
Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Segretario:

Cav. dott. Vazzana Mariano, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928.
Nomina di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio arbitrale di 2° grado, sedente in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 1928, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio successivo al registro n. 3, foglio n. 287, mediante il quale è stato ricostituito per l'anno 1928 il Collegio arbitrale di 2° grado, sedente in Roma, per la determinazione delle indennità di espropriazione nei paesi colpiti da terremoti, chiamando a far parte del Collegio stesso il primo referendario al Consiglio di Stato comm. dottor Leonida Ragnisco, quale membro effettivo, ed il referendario al Consiglio medesimo, comm. avv. Alfredo Padula, quale membro supplente;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del commendatore dott. Leonida Ragnisco, in seguito alla sua promozione a consigliere di Stato;
Visto il decreto emesso dal Ministro per l'interno in data 26 marzo 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. avv. Alfredo Padula, referendario al Consiglio di Stato, è nominato membro effettivo del Collegio arbitrale di 2° grado, sedente in Roma, per la cognizione delle controversie relative alle indennità di espropriazione nei paesi colpiti da terremoti, in sostituzione del comm. dott. Leonida Ragnisco.
Il comm. dott. Giuseppe Martina, referendario al Consiglio di Stato, è nominato membro supplente del predetto Collegio.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.
Sostituzione della tabella annessa al R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, concernente la determinazione dei tipi e denominazioni ufficiali per la esportazione di riso nazionale lavorato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, disciplinante l'esportazione risiera, e più precisamente l'art. 22;
Considerata la necessità di integrare e completare la tabella annessa al predetto Regio decreto-legge con altri tipi ufficiali di riso nazionale lavorato;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la disposizione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, annessa al R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI ITALIANI « CAROLINA »

Tipo Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile ottenuto dalle varietà Bertone, Allorio, Novella, buona media dell'annata, in partita di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio, Novella, Greppi, Tolmino, Dellarole, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina diamante.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina Vittoria.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vittoria, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

TIPI ITALIANI « GIGANTE »

Gigante sublime oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 1/2 % di umidità.

Gigante sublime raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra brillato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 1/2 % di umidità.

Gigante extra raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO »

Riso originario italiano splendore extra sublime oppure riso originario italiano AAA.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Riso originario italiano Splendore extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa:
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Riso originario italiano Splendore mercantile oppure riso originario italiano AA.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Riso originario italiano extra sublime oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona medi dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Riso originario italiano extra oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Riso originario italiano mercantile oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Riso originario italiano extra sublime raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara di perfetta essiccazione da lavorazione di primo grado scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Riso originario italiano extra raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13.50 % di umidità.

Riso originario italiano mercantile raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Riso originario italiano splendore fino superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano splendore fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano splendore corrente.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano fino superiore oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano fino oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano corrente oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano superiore raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano fino raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Riso originario italiano corrente raffinato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati, di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti, senz'altro, alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

La lavorazione a raffinato può essere compiuta a diversi gradi di intensità e precisamente dal grado leggero che toglie alla cariosside semplicemente il pericarpo, al grado profondo che vi asporta pure i primi strati dell'albume.

In questa classifica di risi per esportazione sono distinti due gradi di raffinazione: quella di 1° grado corrispondente alla più profonda e quella di 2° grado corrispondente alla più leggera.

Lavorazione a camolino. — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nel dare una leggerissima oleatura alla superficie dell'albume con olio di lino, di ricino o di vasellina.

Corrispondentemente alle graduazioni dei raffinati stanno altrettante graduazioni dei camolini. In questa classifica il camolino « 1 » è derivato dalla raffinazione di primo grado ed il camolino « 2 » dalla raffinazione di 2° grado.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste precisamente nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio, e di talco onde dare aspetto brillato al riso.

Anche per i brillati le graduazioni corrispondono ai raffinati. In questa classifica i brillati « 1 » e « 2 » sono derivati dalla raffinazione di 1° grado, mentre il brillato « 3 » è derivato dalla raffinazione di 2° grado.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature più o meno accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana;* esclude la *risina* e la *puntina.*

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano, in tutto od in buona parte, opachi, farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia nera alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano leggere linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

Quadro rappresentativo dei tipi ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con leggere striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
Tipi italiani « Carolina ».							
Carolina sublime speciale	1°	10	2	1	¼	—	13 ½
Carolina sublime	1°	6	2	1	¼	—	13 ½
Carolina diamante	1°	6	2	2	¼	—	13 ½
Carolina Vittoria	1°	3	2	1	¼	—	13 ½
Tipi italiani « Gigante ».							
Gigante sublime oleato	2°	3	3	1 ½	½	—	14 ½
Gigante sublime raffinato	1°	3	3	1 ½	½	—	14
Gigante extra brillato	1°	2	3	2	¼	—	14
Gigante extra oleato	2°	2	3	2	¼	—	14 ½
Gigante extra raffinato	1°	2	3	2	¼	—	14
Tipi italiani « Originario ».							
Riso originario italiano splendore extra sublime, oppure riso originario italiano AAA	1°	2	2	1	¼	—	13 ½
Riso originario italiano splendore extra	1°	2	7	1 ½	¼	—	13 ½
Riso originario italiano splendore mercantile, oppure riso originario italiano AA	1°	2	12	2	¼	—	13 ½
Riso originario italiano extra sublime oleato	1°	2	2	1	¼	—	13 ½

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con leggere striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
Riso originario italiano extra oleato	1°	2	7	1 ½	¼	—	13 ½
Riso originario italiano mercantile oleato	1°	2	12	2	¼	—	13 ½
Riso originario italiano extra sublime raffinato	1°	2	2	1	¼	—	13 ½
Riso originario italiano extra raffinato	1°	2	7	1 ½	¼	—	13 ½
Riso originario italiano mercantile raffinato	1°	2	12	2	¼	—	13 ½
Riso originario italiano splendore fino superiore	2°	3	2	2	1	¼	14
Riso originario italiano splendore fino	2°	3	7	2 ½	1	¼	14
Riso originario italiano splendore corrente	2°	3	12	3	1	¼	14
Riso originario italiano fino superiore oleato	2°	3	2	2	1	¼	14
Riso originario italiano fino oleato	2°	3	7	2 ½	1	¼	14
Riso originario italiano corrente oleato	2°	3	12	3	1	¼	14
Riso originario italiano fino superiore raffinato	2°	3	2	2	1	¼	14
Riso originario italiano fino raffinato	2°	3	7	2 ½	1	¼	14
Riso originario italiano corrente raffinato	2°	3	12	3	1	¼	14

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1928.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita umana, adottate dalla Società di assicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione, senza visita medica, e delle relative condizioni di polizza;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni di contratto;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione senza visita medica e le relative condizioni di polizza, adottate dalla società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma:

a) Tariffa V sv, per l'assicurazione di un capitale pagabile al termine prestabilito in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza;

b) Tariffa VIII sv, per l'assicurazione di un capitale pagabile al termine prestabilito.

Roma, addì 27 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1928.

Proroga del termine prescritto per l'apertura del conto corrente postale di cui agli articoli 17 e 18 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2609, concernente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato;

Ritenuta l'opportunità, ai fini dell'attuazione del detto Regio decreto, di prorogare il termine prescritto dagli articoli 17 e 18 del decreto stesso per l'apertura obbligatoria del conto corrente postale e per l'esecuzione del deposito vincolato ai fini del pagamento della tassa sugli scambi;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1928 il termine di che agli articoli 17 e 18 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, entro il quale gli industriali, commercianti ed esercenti inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non inferiore a L. 15,000 devono obbligatoriamente provvedere, ai fini del pagamento della tassa sugli scambi, all'apertura di un proprio conto corrente postale col versamento sul conto corrente stesso di un deposito di L. 500 o di L. 1000 vincolato a favore della Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ravenna ad aprire un'agenzia in Ravenna stessa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ravenna è autorizzata ad aprire una propria agenzia in quella città in via Angelo Mariani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.

Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, ad istituire un'agenzia di città in Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito italiano », con sede in Genova, è autorizzata ad istituire un'agenzia di città in Palermo nella zona del corso Vittorio Emanuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Aosta.

Con R. decreto 31 maggio 1928 (registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1928, registro n. 4 Interno, foglio n. 272) il signor dott. Mario Sincero è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Aosta, per il triennio 1927-29 in sostituzione del sig. dott. Stefano Avetta.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 19 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ranziano, in provincia del Friuli, con orario limitato di giorno.

Il giorno 28 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Andrea Vallefredda, in provincia di Frosinone, con orario limitato di giorno

Il giorno 29 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cafasse, in provincia di Torino, con orario limitato di giorno.

Il giorno 4 luglio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Varigotti, in provincia di Genova, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Ruolo di anzianità del personale del Ministero ed Intendenze di finanza, della Corte dei conti, dell'Avvocatura erariale, della Ragioneria generale dello Stato, del Provveditorato generale dello Stato e dell'Officina carte valori.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Ministero ed Intendenze di finanza, della Corte dei conti, dell'Avvocatura erariale, della Ragioneria generale dello Stato, del Provveditorato generale dello Stato e dell'Officina carte valori, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 500.

Domanda di tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

Con domanda in data 2 dicembre 1927 il sig. Tranchina Antonino fu Salvatore, direttore del Banco di Sicilia, sede di Palermo, quale incaricato dalla signora La Rizza Giacinta di Giuseppe, vedova di La Rocca Luigi, titolare del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 127.640 di L. 265, chiedeva il tramutamento della detta rendita.

A tergo del relativo certificato sulla penultima pagina di esso su foglio sovrapposto ed incollato v'è un consenso a tramutamento a firma della titolare.

Tale foglio ricopre uno scritto non decifrabile steso sulla penultima facciata del titolo.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico si notifica a chiunque può avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal sig. Tranchina.

Roma, addì 6 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 9 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.75	Belgrado	33.575
Svizzera	367.23	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.83	Albania (Franco oro)	366.25
Olanda	7.68	Norvegia	5.10
Spagna	315 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.11
Praga	56.50	Rendita 3,50 %	71.85
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.335	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.05	Consolidato 5 %	82.525
New York	19.064	Littorio 5 %	82.375
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.15
Oro	367.85		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DEL CREDITO

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società di assicurazioni trasporti « La Foncière », con sede in Parigi.

La Società di assicurazioni trasporti « La Foncière » con sede in Parigi, 48 rue de Notre Dame des Victoires, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv. Gino Pierantoni, via Settembrini, n. 9, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver cessato, in Italia fin dal 1919, ogni sua attività e avendo assolto ad ogni suo impegno verso gli assicurati.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.